



---

## NOTA OPERATIVA

N. 19/2024

**OGGETTO: Gli amministratori nelle S.r.l.: nomina, poteri, funzioni, responsabilità e revoca.**

### 1. Introduzione

La presente Nota Operativa descrive la nomina, i poteri, le funzioni, le responsabilità e la revoca degli amministratori nella Società a responsabilità limitata (S.r.l.). Prima di parlare degli amministratori delle S.r.l è opportuno sintetizzarne le regole che le governano.

La S.r.l. è generalmente costituita da più persone (società pluripersonale), però può anche essere costituita, tramite atto notarile, da un unico socio “**società a responsabilità limitata unipersonale**” (S.r.l.s.). Il socio unico, a fronte delle obbligazioni sociali assunte, gode del beneficio della responsabilità limitata. L’obiettivo di tale società è quello di semplificare e agevolare la costituzione di nuove imprese, soprattutto per i giovani. La società unipersonale, pur avendo un solo socio, continua a funzionare secondo regole ordinarie. Quindi, esiste l’assemblea anche se composta da una sola persona, un organo amministrativo che può essere lo stesso socio o essere composta da uno o più persone estranee alla società e, se ritenuto necessario, può essere nominato anche un organo di controllo.

La società unipersonale può essere costituita sia in forma ordinaria che semplificata. Per la prima, è richiesto il versamento di un capitale di almeno 10.000 euro, mentre per la semplificata (S.r.l.s.) il versamento del capitale deve essere compreso tra un minimo di 1 euro ed un massimo di 9.999 euro.

È da rilevare che, con L. n. 27 del 24 marzo 2012, è stato introdotto nel Codice civile il nuovo art. 2463-*bis* relativo alla **società a responsabilità limitata semplificata**, la quale è riservata a soci che non abbiano compiuto 35 anni d’età alla data di costituzione. Trattasi di un modello semplificato in termini di capitale minimo e di modalità di costituzione.

Tale S.r.l. semplificata è, comunque disciplinata dalle norme generali delle S.r.l., purché compatibili. Tuttavia, per quanto riguarda l’amministrazione sociale, l’art. 2463-*bis* prevede che l’atto costitutivo indichi il nome dei primi amministratori, i